

NUM. DOC. 16/2006

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 22 Febbraio 2006

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI
MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri FERRARESE – REVERDITO.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: “NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N. 19. SPECIFICAZIONI
DI ALCUNI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI.”

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C .10 - PARERE DI COMPETENZA SU: «NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N. 19. SPECIFICAZIONI DI ALCUNI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI.»

IL Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione CHIAZZOLLA, riferisce:

E' pervenuto in data 2 febbraio 2006, prot. n. 1023 / 1- 4 –1 da parte del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Comunale sul Decentramento la richiesta di parere avente per oggetto: “Nuovo Regolamento Edilizio in attuazione della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19. Specificazioni di alcuni parametri ed indici edilizi ed urbanistici.”

Con deliberazione del Consiglio in data 20 dicembre 2004 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio in attuazione della Regionale 8 luglio 1999 n. 19.

Nel nuovo strumento normativo, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel titolo III del Regolamento Tipo Regionale avente valore cogente, sono state introdotte definizioni e metodi di calcolo dei principali parametri edilizi ed urbanistici adeguate a detto Regolamento Tipo, rinviando contestualmente ad un separato provvedimento di variante urbanistica l'adeguamento delle Norme di Attuazione del P.R.G., sia al fine di determinare il valore assunto dai vari parametri con riferimento alle singole aree normative che la disciplina regionale demanda espressamente al P.R.G., sia al fine di coordinare le definizioni dei vari parametri edilizi ed urbanistici contenute nell'art. 2 delle N.U.E.A. con quelle introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio.

Il provvedimento sopra indicato è costituito dalla variante n. 87 al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 21 marzo 2005 (mecc. 2004 01104/009).

Le osservazioni che sono pervenute hanno generalmente messo in evidenza la difficoltà di separare le definizioni, contenute nel Regolamento Edilizio, dalla determinazione dei valori assunti dagli stessi, contenute nelle N.U.E.A.. Tant'è che nel merito le osservazioni sono prevalentemente riferite a disposizioni specifiche del Regolamento Edilizio e non potrebbero trovare accoglimento in sede di approvazione della sopracitata variante n. 87 ma solo attraverso una parallela variazione del Regolamento stesso. In questo senso muove il presente atto deliberativo.

E' emersa inoltre la necessità di apportare alcune correzioni e integrazioni alle norme riguardanti alcuni argomenti specifici che fin dalle prime fasi di applicazione del nuovo Regolamento Edilizio hanno presentato maggiori difficoltà di coordinamento con altri riferimenti normativi vigenti.

In particolare le integrazioni e modifiche riguardano le seguenti materie:

Determinazione dei valori delle altezze massime consentite

Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e semplicità di lettura delle norme, trasferire nel Regolamento Edilizio la determinazione del valore del parametro "altezza dei fronti", tradizionalmente e ordinariamente legata all'ampiezza delle strade di confrontanza come nel precedente Regolamento Edilizio. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nelle schede normative di P.R.G. che stabiliscono il numero massimo di piani fuori terra.

Superficie utile lorda (Sul)

Come già illustrato in sede di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio tale parametro risulta molto simile al corrispondente parametro Slp del P.R.G. vigente. Si differenzia per l'esclusione dal calcolo dei vani scala indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del fabbricato. L'adozione della Sul produrrebbe un incremento della capacità insediativa di piano che, per essere mantenuta ai valori attuali, necessiterebbe dell'introduzione di complicati parametri correttivi di difficile applicazione. D'altra parte l'introduzione del nuovo parametro senza correttivi inciderebbe sul dimensionamento di Piano.

Si ritiene dunque opportuno, in funzione di radicale semplificazione, considerato l'avanzato stato di attuazione del P.R.G. vigente ed i numerosi atti di pianificazione di dettaglio redatti sulla base dei previgenti parametri ed attualmente in fase di approvazione, conservare l'attuale parametro Slp con relative modalità di calcolo, come normato dall'art. 2 delle NUEA, al fine di mantenere il dimensionamento complessivo del P.R.G., fino alla sua revisione generale che si prevede debba essere affrontata a tempi brevi.

E' stata pertanto introdotta nell'articolato del Regolamento Edilizio la disposizione transitoria di cui all'art. 27 bis del Regolamento Tipo Regionale, che consente di mantenere temporaneamente in vigore, fino alla revisione generale del Piano, la definizione di Slp del P.R.G. in luogo della nuova definizione di Sul.

Disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche

Vengono introdotte nell'art. 18 nuove disposizioni che favoriscono l'esecuzione di opere di adeguamento in edifici esistenti indipendentemente dalla verifica del parametro Slp.

All'art. 31 la prescrizione relativa all'applicazione delle norme tecniche per le nuove costruzioni ai casi di interventi superiori alla manutenzione ordinaria su edifici esistenti, viene opportunamente rettificata con quella relativa agli interventi di ristrutturazione, poiché si è constatata l'impossibilità tecnica di applicazione della norma come attualmente formulata in molti casi concreti sottoposti all'esame dell'Amministrazione.

Allegato Energetico Ambientale

Così come stabilito da un'apposita mozione, approvata dal Consiglio Comunale il 20 dicembre

2004 (mecc. 200412476/002) che ha impegnato in tal senso il Sindaco e la Giunta, sono stati individuate le ulteriori norme dell'Allegato Energetico-Ambientale a cui dare valore cogente e non soltanto di raccomandazione incentivata.

Nel corso di tale lavoro condotto con le rappresentanze tecnico-scientifiche delle categorie economiche professionali, della Regione, della Provincia e del Politecnico sono stati anche approfonditi nel dettaglio alcuni aspetti delle prescrizioni tecniche ed è emersa l'opportunità di procedere all'aggiornamento di alcune indicazioni tecniche ivi contenute, e ad una parziale revisione dei punteggi in base ai quali calcolare lo "sconto" degli oneri concessori applicabile in base al redigendo "Regolamento Oneri".

Interventi Urgenti a tutela della pubblica incolumità

Sono state apportate alcune lievi modifiche al testo degli artt. 34, 67 e 68 del Regolamento Edilizio al fine di rendere più incisivi, e difendibili in caso di impugnativa, gli interventi degli uffici preposti al Pronto Intervento Edilizio.

E' stato infine aggiornato l'art. 70 - "Deroghe" sopprimendo il nulla osta della Giunta Regionale in quanto non più previsto dal vigente Testo Unico dell'Edilizia.

Il progetto oggetto del parere è stato discusso nella riunione di II Commissione del 16 febbraio 2006 e liberato dalla Giunta Circoscrizionale del 17 febbraio 2006.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Di esprimere un parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Albano, Chiazzolla, Deiana, Minutello, Rastelli e Regalbuto.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

Di esprimere un parere favorevole circa la proposta espressa in narrativa.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
